

Decreto sul Femminicidio

Avv. Ylenia De Angelis

Il decreto legge sul femminicidio

**Il decreto legge 14 agosto 2013 n.93 convertito con
modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n.119:**

*“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere”.*

La decretazione d'urgenza

Il decreto legge 14 agosto 2013 n.93 convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n.119 vengono introdotte nel nostro ordinamento, nei settori del diritto penale sostanziale e processuale, una serie di **misure, preventive e repressive**, per combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme (c.d. violenza di genere).

La nozione di violenza di genere

La **violenza di genere** è la violenza che le donne subiscono da parte degli uomini perché discriminate in quanto donne, (cfr. Comitato Cedaw, Racc. gen. n. 19, 1991; Dichiarazione di Pechino, 1993)

Interventi antecedenti al decreto legge

L'Italia con la L. n. 77 del 2013 ratifica la **Convenzione europea di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica**, approvata il 7 Aprile 2011.

I primi riconoscimenti del concetto di violenza domestica

La **Convenzione europea** di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne riconosce la violenza domestica quale fenomeno grave e largamente diffuso che costituisce “ [...] *la manifestazione delle relazioni di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, relazioni che hanno condotto alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini ostacolando il pieno avanzamento delle donne*”

Il concetto di femminicidio

1. Assenza di una definizione nel codice e nella medesima legge;
2. Qualsiasi tipologia di violenza esercitata sistematicamente sulla donna in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione ed annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù e alla morte.

Il riconoscimento giuridico della violenza domestica

*La violenza domestica: uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza **fisica, sessuale, psicologica o economica** che si verificano **all'interno della famiglia o del nucleo familiare** o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".*

La violenza di genere comprende:

1. la violenza fisica;
2. La violenza sessuale;
3. La violenza psicologica;
4. la “violenza economica”: ogni forma di privazione e controllo che limita l’indipendenza economica della donna

Il concetto di Violenza Assistita

La “**violenza assistita**”, è una forma di violenza ai danni dei minori costretti ad assistere ad episodi di violenza in danno di figure familiari di riferimento (genitori, fratelli o sorelle, ecc.), e soprattutto a quelli di cui è vittima la madre.

Il riconoscimento normativo della violenza assistita

La violenza assistita viene normativamente riconosciuta attraverso l'**introduzione di una nuova e specifica circostanza aggravante comune.**

Art. 61 n. 11 quinquies:

“nell’averne nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di una donna in stato di gravidanza”

Le modifiche alle norme penali inerenti i delitti che costituiscono manifestazioni della violenza di genere.

1. Rilevanza della relazione affettiva a prescindere dalla convivenza o del vincolo matrimoniale come aggravante nella violenza sessuale e negli atti persecutori;
2. Introduzione dell'aggravante nel delitto di violenza sessuale su donne in stato di gravidanza;
3. Introduzione ed estensione dell'aggravante comune della c.d. violenza assistita.

Le modifiche alle norme processuali penali sostanziali inerenti i delitti che costituiscono manifestazioni della violenza di genere.

- Introduzione della misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare;
- Ampliamento delle misure cautelari;
- Irrevocabilità parziale della querela per il delitto di atti persecutori;
- Introduzione di obblighi informativi per la persona offesa ed il suo difensore nella fase delle indagini preliminari;
- Obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione;
- Assunzione con incidente probatorio della testimonianza del minore;
- Esame testimoniale della vittima di maltrattamenti con modalità protette